



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA' SOTTOPOSTE A PROCEDURA FALLIMENTARE, APERTA ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE AL 16 LUGLIO 2006, IL CUI FALLIMENTO SIA STATO DICHIARATO CHIUSO PER MOTIVI DI CUI ALL'ART.118, COMMA 1, NN. 3 E 4.

IL SEGRETARIO GENERALE

In qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 364 del 05.09.2022 concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- il R.D. 16 marzo 1942, n. 26, che disciplina il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 118, co. 1, il quale stabilisce i casi chiusura del fallimento e, in particolare, i numeri 3 (quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo) e 4 (quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura);

RICHIAMATO l'art. 119, co. 4, secondo il quale il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato;

VERIFICATO che per le società individuate in allegato al presente provvedimento, il termine di cui all'art.119 è decorso senza che siano stati presentati reclami;

TENUTO CONTO che, per le procedure fallimentari aperte successivamente al 16/07/2006, nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese;

TENUTO CONTO altresì che, per le procedure fallimentari aperte anteriormente al 16/07/2006, nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società, l'ufficio Registro Imprese ha sempre e comunque consentito l'acquisizione delle relative istanze di cancellazione da parte degli amministratori o dei curatori fallimentari, anche alla luce di interventi giurisprudenziali e dottrinali;



RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

RICHIAMATO l'art. 40 co. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020, che attribuisce la competenza per i provvedimenti conclusivi delle procedure di iscrizione d'ufficio al Conservatore del Registro delle Imprese;

RICHIAMATE le direttive del Conservatore nn.3 e 4 del 07/07/2021 aventi rispettivamente ad oggetto la *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di notifica dell'avvio del procedimento e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore"* e la *"Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di iscrizione d'ufficio delle cancellazioni dal Registro delle Imprese"*;

DATO ATTO che, con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione delle 309 società di cui all'allegato elenco, notificata in data 20/07/2023 mediante pubblicazione all'Albo Camerale per 30 giorni consecutivi e a mezzo PEC, se attiva e valida, si è proceduto ad invitare i legali rappresentanti e i curatori fallimentari a presentare apposita istanza telematica di cancellazione dal Registro Imprese oppure a far pervenire eventuali osservazioni e/o memorie entro 15 giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all'Albo on line o entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata a mezzo pec (se attiva e valida);

CONSIDERATO che risultano pervenute memorie relative sia a due società con REA 157836 e 281172 per le quali si esplicitamente richiesto di non procedere alla cancellazione d'ufficio, sia a due società con REA 167034 e 223505 per le quali si è già provveduto alla cancellazione su istanza di parte;

RITENUTO, pertanto, per i motivi su esposti, di dover procedere alla cancellazione delle rimanenti 305 società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

VISTA l'istruttoria del Responsabile di E.Q. del Servizio IV - "Servizi Anagrafici e Certificativi", relativa agli adempimenti normativi e procedurali posti in essere;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. di cancellare d'ufficio dal registro delle imprese le società fallite di cui all'allegato elenco per le quali il fallimento sia stato dichiarato chiuso per i motivi di cui all'art.118 L.F. nn.3 e 4;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Foggia per 30 (trenta) giorni consecutivi e di inserirlo in maniera permanente nella sezione del sito *"Pratiche ed iscrizioni/Cancellazioni d'ufficio delle imprese individuali e delle società"* al seguente link:

<https://www.fg.camcom.it/servizi/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-societa>

Contro tale provvedimento, ai sensi dell'art.40 c.7 del D.L.76/2020, è ammesso ricorso al Giudice del registro presso il Tribunale di Foggia entro 15 giorni dalla notifica del medesimo che si perfeziona al compimento del termine di affissione all'Albo *on line* o nel momento di ricezione della Pec, se attiva e valida.



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott.ssa Lorella Palladino)

firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005